

Cassazione/2. Concorso in bancarotta fraudolenta se le verifiche sull'assetto organizzativo sono solo formali **Dai sindaci marcatura stretta sul board**

Patrizia Maciocchi

L'auditor

Al responsabile

del controllo interno

non può essere contestato

il reato perché

estraneo alla gestione

Roma

Concorso in **bancarotta fraudolenta** per i **sindaci** che si limitano a verifiche formali sui conti della società senza approfondire la realtà nascosta dietro il semplice dato formale. Lo stesso reato non può però essere contestato al responsabile del controllo interno che, non potendo interferire nella gestione, può essere accusato solo per l'omessa sorveglianza.

La Cassazione con la sentenza 9266 depositata ieri, chiarisce le responsabilità di amministratori sindaci e auditor di una società dichiarata in stato di insolvenza. Alla base del dissesto scelte improntate a una totale confusione tra il patrimonio aziendale e quello della clientela e ordini finanziari che i promotori erano liberi di eseguire senza dare comunicazioni ai clienti dei rischi insiti negli investimenti dei prodotti derivati. Il tutto aveva portato alla distruzione del patrimonio "occultata" dagli amministratori attraverso l'alterazione delle scritture contabili.

Comportamenti dolosi che avevano fatto scattare il reato di bancarotta per i componenti del Cda, accusati di aver provocato il dissesto con il concorso dei sindaci e del responsabile del controllo interno.

I sindaci si erano limitati a controlli ordinari quando esami più approfonditi, peraltro imposti dagli istituti di vigilanza, avrebbero consentito di scoprire anomalie evidenti. Inutile per i sindaci sostenere che all'epoca dei fatti non esisteva per il collegio un obbligo di controllo sull'assetto organizzativo della società. La Cassazione ricorda che anche allora, l'articolo 2403 del Codice civile, non ingabbiava l'azione dei sindaci nella verifica formale, imponendo al contrario un riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione. Diversa la situazione dell'auditor la cui condanna per concorso in bancarotta fraudolenta documentale viene annullata lasciando in piedi solo l'omesso controllo. Il responsabile del controllo interno in virtù della sua posizione di garanzia, non doveva "fidarsi" dell'operato degli amministratori ma era tenuto a monitorare le procedure interne. La sua posizione però non può essere assimilata a quella dei responsabili della tenuta della contabilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA